



OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 3/2015

1. LA SENTENZA DELLA CAMERA D'APPELLO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SULL'AMMISSIBILITÀ DEL CASO *SIMONE GBAGBO*

Il 27 maggio 2015, la Camera d'appello della Corte penale internazionale (CPI) - composta dai giudici Piotr Hofmański (Presidente), Sanji Mmasenono Monageng, Howard Morrison, Marc Perrin de Brichambaut e Chang-ho Chung - ha confermato la decisione della I Camera preliminare che l'11 dicembre 2014 aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità del procedimento contro Simone Gbagbo, moglie dell'ex Presidente della Costa d'Avorio Laurent Koudou Gbagbo ([Appeals Chamber, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014, 27 May 2015, ICC-02/11-01/12-75-Red OA](#)).

Conviene ricordare che la Costa d'Avorio ha ratificato lo Statuto di Roma il 15 febbraio 2013, ma ha accettato la giurisdizione della Cpi su tutti i crimini commessi sul suo territorio a partire dal 19 settembre 2002, con una dichiarazione *ex art. 12, par. 3*, dello Statuto depositata presso la Cancelleria della Corte il 18 aprile 2003 e confermata il 14 dicembre 2010 ([Declaration under article 12-3 of the Rome Statute, 18 April 2003; Letter reconfirming the acceptance of the ICC jurisdiction, 14 December 2010](#)).

Sulla base di tale dichiarazione, nel giugno 2011, l'allora Procuratore della CPI, Luis Moreno-Ocampo, agendo *proprio motu ex art. 15* dello Statuto, richiedeva alla III Camera preliminare l'autorizzazione ad aprire un'indagine per accertare se fossero stati commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità sul territorio della Costa d'Avorio nel periodo successivo alle contestate elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010. Secondo l'Ufficio del Procuratore, gli scontri tra le forze che sostenevano il Presidente uscente Laurent Gbagbo e quelle a favore del neoletto Alassane Ouattara sarebbero sfociati in almeno 3000 casi di omicidio, più di 100 casi di stupro, 72 casi di sparizione forzata e 520 casi di arresto e detenzione arbitrari; l'intensificarsi delle violenze dal febbraio 2011, inoltre, avrebbe determinato un conflitto armato di carattere non internazionale ([Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 23 June 2011, ICC-02/11, par. 39, 41-43](#)). Nell'autorizzare l'indagine il 3 ottobre 2011, i giudici dell'Aja riconoscevano che, data l'assenza di procedimenti nazionali contro i presunti maggiori responsabili dei crimini commessi nel periodo post-elettorale e la gravità degli atti compiuti, vi erano potenziali casi ammissibili ([Pre-Trial Chamber III, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, 3 October 2011, ICC-02/11-14-Corr, par. 206](#)).

Nei mesi successivi, su richiesta del Procuratore, la III Camera preliminare emetteva un mandato d'arresto nei confronti di Laurent Gbagbo, dell'ex Ministro della gioventù Charles Blé Goudé e di Simone Gbagbo per i crimini contro l'umanità di omicidio volontario, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione e altri atti inumani, che sarebbero stati materialmente commessi dalle *Forces de défense et de sécurité* (FDS) e da giovani milizie e mercenari pro Gbagbo tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011 ([Pre-Trial Chamber III, Warrant of Arrest for Laurent Koudou Gbagbo, 23 November 2011, ICC-02/11-01/11-1](#); [Pre-Trial Chamber III, Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé, 21 December 2011, ICC-02/11-02/11](#); [Pre-Trial Chamber III, Warrant of Arrest for Simone Gbagbo, 29 February 2012, ICC-02/11-01/12](#)). Quattro erano gli episodi citati nella richiesta del Procuratore: gli attacchi in occasione delle proteste dinanzi alla *Radiodiffusion Télévision Ivoirienne* tra il 16 e il 19 dicembre 2010; l'attacco del 3 marzo 2011 contro la marcia di centinaia di donne che protestavano contro Gbagbo nel quartiere Abobo di Abidjan; il bombardamento del 17 marzo 2011 al mercato di Abobo; e il massacro del 12 aprile 2011 nel quartiere di Yopoungon ([Pre-Trial Chamber III, Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Laurent Koudou Gbagbo, 30 November 2011, ICC-02/11-01/11](#), par. 55; [Pre-Trial Chamber III, Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Charles Blé Goudé, 2 January 2012, ICC-02/11-02/11](#), par. 16; [Pre-Trial Chamber III, Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo, 2 March 2012, ICC-02/11-01/12](#), par. 16).

Il mandato d'arresto nei confronti dell'ex Presidente Gbagbo veniva prontamente eseguito dalle autorità ivoriane, che lo consegnavano alla Cpi il 30 novembre 2011 ([Press Release, ICC-CPI-20111130-PR747](#)). Conclusa la complessa fase preliminare del procedimento a suo carico, la I Camera preliminare disponeva a maggioranza il rinvio a giudizio ([Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, ICC-02/11-01/11](#)). Blé Goudé veniva consegnato alla Corte il 22 marzo 2014 e rinviato a giudizio pochi mesi dopo ([Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé, 11 December 2014, ICC-02/11-02/11](#)). I giudici rilevavano ragioni sostanziali per ritenere entrambi responsabili dei crimini contro l'umanità sopra indicati. I procedimenti nei loro confronti erano quindi riuniti dalla I Camera di primo grado, su richiesta del Procuratore, l'11 marzo scorso ([Trial Chamber I, Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters, 11 March 2015, ICC-02/11-01/11-810](#)). L'apertura del processo è prevista per il 10 novembre prossimo ([Press Release, ICC-CPI-20150507-PR1106](#)).

Al contrario del marito e di Blé Goudé, Simone Gbagbo non è ancora stata consegnata alla Cpi dalle autorità ivoriane, malgrado la richiesta di arresto e consegna da questa formulata il 19 marzo 2012 ([Chambre préliminaire I, Demande d'arrestation et de remise de Simone Gbagbo, 19 mars 2012, ICC-02/11-01/12](#)). Arrestata insieme al marito nel bunker del palazzo presidenziale di Abidjan dalle forze pro Ouattara nell'aprile 2011, la Gbagbo è tuttora detenuta in Costa d'Avorio (v. [Costa d'Avorio. Gbagbo arrestato. Hillary: un segnale per i dittatori](#), in *La Stampa*, 11 aprile 2011; K. WILLSHER, *Ousted president Laurent Gbagbo charged in Ivory Coast*, in *The Guardian*, 19 August 2011). Fino alle elezioni del 2010, ella era membro del Parlamento per Abobo, co-fondatrice con il marito e figura preminente del Fronte popolare ivoriano, nonché segretario del gruppo *Congrès national pour la résistance et la démocratie* ([Pre-Trial Chamber III, Decision on the Prosecutor's Application](#)

[Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo, 2 March 2012, ICC-02/11-01/12](#), par. 15). A giudizio della Camera preliminare, l'*ex première dame* era «*ideologically and professionally very close to her husband*», comportandosi come suo *alter ego*, esercitando il potere e prendendo decisioni di Stato (ivi, par. 30). Ella avrebbe fatto parte della ristretta cerchia di fedelissimi con i quali Laurent Gbagbo avrebbe concepito il piano di condurre violenti attacchi contro i membri del gruppo politico guidato dal suo avversario Alassane Ouattara e contro i civili sostenitori del medesimo (ivi, par. 21). Secondo i tre giudici, vi erano fondati motivi per ritenere che Simone Gbagbo fosse consapevole che l'esecuzione di quel piano avrebbe portato alla commissione di crimini contro l'umanità e che avesse dato un contributo essenziale e coordinato ad essa (ivi, parr. 31 e 33). In particolare, ella avrebbe svolto un ruolo chiave nel reclutare, armare, addestrare e integrare nella catena di comando delle FDS migliaia di volontari (ivi, par. 33).

Il 30 settembre 2013, la Costa d'Avorio eccepiva l'inammissibilità del caso in applicazione del principio di complementarietà *ex art.* 17(1)(a) dello Statuto. Essa asseriva che dal 6 febbraio 2012 le autorità statali avevano condotto indagini e istituito procedimenti penali nei confronti della cosiddetta Signora di ferro per i medesimi fatti posti alla base del mandato d'arresto emesso dalla Cpi, sostenendo altresì la propria volontà e capacità di perseguirla ([Chambre préliminaire I, Requête de la République de Côte d'Ivoire sur la recevabilité de l'affaire Le Procureur c. Simone Gbagbo, et demande de sursis à exécution en vertu des articles 17, 19 et 95 du Statut de Rome, 30 September 2013, ICC-02/11-01/12](#), parr. 23-38, 39-56).

Il 15 novembre 2013, la I Camera preliminare stabiliva che, in attesa della decisione sull'eccezione d'inammissibilità, la Costa d'Avorio poteva posticipare, conformemente all'art. 95 dello Statuto, l'esecuzione della richiesta di arresto e consegna formulata dalla Corte il 19 marzo 2012 ([Pre-Trial Chamber I, Decision on the conduct of the proceedings following Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo, 15 November 2013, ICC-02/11-01/12](#), par. 18).

In seguito, l'11 dicembre 2014, la stessa Camera rigettava l'eccezione d'inammissibilità ([Pre-Trial Chamber I, Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo, 11 December 2014, ICC-02/11-01/12](#)). Alcuni procedimenti statali avviati contro la Gbagbo avrebbero riguardato condotte sostanzialmente diverse da quelle comportanti la sua responsabilità penale nel procedimento innanzi alla Cpi, integrando reati economici quali il saccheggio, il furto e l'appropriazione indebita, nonché reati contro lo Stato (ivi, parr. 47, 49). Rispetto ad un'altra serie di procedimenti nazionali nei suoi confronti concernenti reati contro gli individui - quindi della stessa natura dei crimini oggetto del procedimento innanzi alla Cpi - la Costa d'Avorio non avrebbe depositato documentazione sufficiente a dimostrare che concrete, tangibili e progressive fasi d'indagine erano state intraprese per accertare la responsabilità penale dell'*ex première dame* (ivi, par. 78). In particolare, secondo la I Camera preliminare, le indagini nazionali, condotte tra il 6 febbraio 2012 e il 10 ottobre 2014, erano «*scarce in quantity*», «*lacking in progression*», «*disparate in nature and purpose*», consistendo in un sopralluogo nel maggio 2012, un'udienza di parte civile nel gennaio 2013 e in alcune deposizioni di Simone Gbagbo nel dicembre 2012 e poi a febbraio, settembre e ottobre 2014 (ivi, parr. 65-70).

Il 17 dicembre 2014, la Costa d'Avorio presentava appello contro la sentenza della Camera preliminare e domandava la sospensione della richiesta di arresto e consegna della Gbagbo *ex art.* 82, par. 3, dello Statuto ([Appeals Chamber, Appeal of the Republic of](#)

[Côte d'Ivoire against Pre-Trial Chamber's decision on its challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo, 17 December 2014, ICC-02/11-01/12](#)). Tale richiesta era respinta dalla Camera d'appello il 20 gennaio 2015 ([Appeals Chamber, Decision on Côte d'Ivoire's request for suspensive effect of its appeal against the "Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo" of 11 December 2014, 20 January 2015, ICC-02/11-01/12 OA ICC-02/11-01/12 OA](#)). Come si è detto in apertura della presente nota, la stessa Camera si è quindi pronunciata sull'appello il 27 maggio successivo, respingendolo all'unanimità ([Appeals Chamber, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014](#), cit.).

Come primo motivo d'appello, la Costa d'Avorio invocava i seguenti tre errori in diritto che la Camera preliminare avrebbe commesso nell'interpretazione e applicazione dell'art. 17 dello Statuto: l'aver applicato troppo rigorosamente i criteri per la determinazione dell'esistenza di indagini o incriminazioni statali; l'aver svolto un esame puramente formale dei procedimenti nazionali, al fine di verificare se avessero ad oggetto il medesimo individuo e la medesima condotta di quello dinanzi alla CPI; l'aver limitato la comparazione tra le condotte oggetto del procedimento dinanzi alla CPI e quelle perseguite dalle autorità ivoriane ai quattro episodi indicati nelle pagine precedenti (ivi, par. 47-48).

La Camera d'appello ha ritenuto che le suddette doglianze integrassero possibili errori in fatto, non già in diritto, negando tuttavia che sussistessero nel caso di specie (ivi, par. 80). Essa ha ribadito quanto già affermato nei casi *Ruto* e *Kenyatta*, ovvero che lo scopo del giudizio *ex art.* 19 dello Statuto è determinare se il caso sollevato dal Procuratore sia inammissibile a causa di un conflitto di competenze, e che quando non vi è un tale conflitto il caso è ammissibile (ivi, par. 58. V. anche [Appeals Chamber, The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 \(2\)\(b\), 30 August 2011, ICC-01/09-01/11 OA](#), par. 44; [Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 \(2\)\(b\), 30 August 2011, ICC-01/09-02/11 OA](#), par. 43). Secondo i giudici, *«the suggestion that there should be a presumption in favour of domestic jurisdictions does not contradict this conclusion. Although article 17 (1) (a) to (c) of the Statute does indeed favour national jurisdictions, it does so only to the extent that there actually are, or have been, investigations and/or prosecutions at the national level»* ([Appeals Chamber, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014](#), cit., par. 59).

Circa la presunta errata interpretazione da parte della Camera preliminare del concetto mancanza di azione a livello nazionale, la Camera d'appello ha osservato che la Costa d'Avorio non ha in realtà spiegato perché l'interpretazione in questione fosse errata (ivi, par. 61). Essa ha fatto notare, tra l'altro, che la Camera preliminare aveva considerato sia la descrizione fattuale sia la caratterizzazione giuridica delle accuse oggetto dei procedimenti interni per determinarne la rilevanza rispetto al caso innanzi alla CPI (ivi, par. 71).

Come secondo motivo d'appello, la Costa d'Avorio invocava due ordini di errori: (1) un errore in fatto e in diritto nella valutazione delle indagini e dei procedimenti nazionali nei confronti di Simone Gbagbo; e (2) un errore in fatto per non aver considerato le varie

misure investigative adottate dalle autorità statali. Per quanto riguarda il primo ordine di errori, la Costa d'Avorio contestava la conclusione della Camera preliminare che aveva ritenuto non chiari i parametri fattuali dei casi oggetto di indagine a livello nazionale. Alla luce degli atti descritti nella documentazione prodotta dal Governo ivoriano, la Camera d'appello ha confermato la conclusione della Camera preliminare in proposito (*ivi*, par. 92). In particolare, ribadendo quanto già affermato nel caso *Gbeddafi*, essa ha notato che, se uno Stato non è in grado di presentare chiaramente il caso indagato a livello nazionale, nessuna valutazione sulla sua possibile identità con quello innanzi alla CPI può esser fatta (*ivi*, par. 88). V. anche [Appeals Chamber, “Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled ‘Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi’”, 21 May 2014, ICC-01/11-01/11-547-Red](#), par. 84). Per il collegio giudicante, il Governo ivoriano ha depositato documenti che hanno fornito scarse informazioni sull'oggetto dei procedimenti interni, non consentendo di determinare i reati realmente indagati (*ivi*, par. 91). La Camera d'appello ha comunque confermato la posizione della Camera preliminare secondo cui le condotte alla base dei reati economici e dei reati contro lo Stato contestati alla Gbagbo dai giudici ivoriani sarebbero sostanzialmente diverse da quelle comportanti i crimini contro l'umanità oggetto del procedimento dinanzi alla CPI (*ivi*, parr. 99, 100). Infine, essa non ha ritenuto errato o irragionevole l'approccio della I Camera preliminare di considerare estranee al caso innanzi alla Corte sia la prova fornita da una parte civile udita il 23 gennaio 2013 sia le costituzioni di parte civile nei procedimenti nazionali depositate il 24 aprile 2012 (*ivi*, parr. 102-107, parr. 114-118). In effetti, queste non indicano alcun passo procedurale delle autorità nazionali, né dimostrano che le autorità competenti stiano realmente indagando i presunti crimini, né forniscono informazioni concrete sull'oggetto delle indagini interne.

Per quanto riguarda il secondo ordine di errori, la Costa d'Avorio lamentava la mancata considerazione da parte della Camera preliminare delle difficoltà incontrate dalle autorità giudiziarie nazionali nel condurre le indagini. Nel respingere tale doglianza, la Camera d'appello ha rilevato che lo Stato africano non ha dimostrato la rilevanza di tali difficoltà ai fini della conclusione della Camera preliminare che le misure investigative erano state scarse in quantità e non avevano avuto sviluppi (*ivi*, parr. 119-122). Quanto alle misure d'indagine che possono essere intraprese dalle autorità statali, la Camera d'appello, richiamando quanto già affermato nei casi *Ruto* e *Kenyatta*, ha menzionato le interviste a testimoni o sospettati, la raccolta di prove documentali, e lo svolgimento di perizie medico-legali (*ivi*, par. 128). V. anche [Appeals Chamber, *The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang*, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 \(2\)\(b\)](#), 30 August 2011, ICC-01/09-01/11 OA, cit., par. 41; [Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali*, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011](#), cit., par. 40). Come già chiarito nella sua giurisprudenza, essa ha sottolineato che uno Stato che contesta l'ammissibilità di un caso ha l'onere di dimostrare che il medesimo è inammissibile; questo deve provare che sta conducendo una vera e propria indagine o sta effettivamente esercitando l'azione penale ([Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Simone Gbagbo*, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014](#), cit., par. 128). V. anche [Appeals Chamber, *The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang*, Judgment on the appeal of the](#)

[Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 \(2\)\(b\), 30 August 2011, ICC-01/09-01/11 OA, cit., par. 62; Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011, cit., par. 61; Appeals Chamber, The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Judgment on the appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013, 24 July 2014, ICC-OI/II-OI/HOA6, par. 166\). Al fine di adempiere il suddetto onere, lo Stato deve fornire alla CPI prove che abbiano un sufficiente livello di specificità e valore probatorio, tali da dimostrare un'effettiva indagine sul caso in questione \(\[Appeals Chamber, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014, cit., par. 128\]\(#\). V. anche \[Appeals Chamber, The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 \\(2\\)\\(b\\), 30 August 2011, ICC-01/09-01/11 OA, cit., par. 62; Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011, cit., par. 61\]\(#\)\). Al contrario, con riguardo ai procedimenti nei confronti di Simone Gbagbo, come rilevato dalla Camera preliminare, il giudice istruttore non aveva ordinato deposizioni di testimoni, confronti tra l'indagato e i testimoni o tra l'indagato e le parti civili, né perizie medico-legali circa i presunti reati commessi \(\[Appeals Chamber, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014, cit., par. 130\]\(#\)\).](#)

Essendo stata confermata la decisione appellata che aveva dichiarato il caso ammissibile, la Costa d'Avorio resta obbligata a consegnare senza ritardo Simone Gbagbo alla CPI, conformemente all'art. 89, par. 1, dello Statuto. Questo prevede che gli Stati parti devono ottemperare ad ogni richiesta di arresto e consegna proveniente dalla Corte, secondo le disposizioni dello Statuto e le procedure stabilite dalla loro legislazione nazionale.

Sennonché, il 10 marzo scorso la cosiddetta Signora di ferro è stata condannata da un tribunale ivoriano a venti anni di carcere e alla sospensione decennale dei diritti civili, per il ruolo svolto durante la sanguinosa crisi post-elettorale del 2010, in particolare per attentato alla sicurezza dello Stato, nell'ambito di un processo ad ottantatre persone (tra cui il figlio avuto da Laurent Gbagbo con la prima moglie Michel Gbagbo, il presidente del Fronte popolare ivoriano Pascal Affi N'Guessan e l'ex primo ministro Gilbert Ake N'Gbo), rispetto al quale sono state sollevate numerose critiche circa il mancato rispetto degli standard basilari del giusto processo (v. [Ivory Coast: Concerns over a questionable trial, FIDH, 12 March 2015; Ivory Coast: Choosing between Justice and Impunity, FIDH, 11 December 2014; Côte d'Ivoire: Inquiétudes après un procès insatisfaisant, FIDH, 12 mars 2015; J. Wormington, "After Simone Gbagbo's Trial, What Next for Justice in Côte d'Ivoire?", Human Rights Watch, 8 April 2015](#)).

Ebbene, tale recente condanna nazionale può costituire un legittimo impedimento all'esecuzione della richiesta di arresto e consegna della Gbagbo alla Cpi? L'art. 89, par. 4, dello Statuto dispone soltanto che, se la persona ricercata dalla Corte sta scontando una pena nello Stato richiesto per un crimine diverso da quello per il quale è richiesta la sua

consegna, lo Stato in questione, «*after making its decision to grant the request, shall consult with the Court*». Dunque, se la Costa d'Avorio decidesse di conformarsi alla richiesta di arresto e consegna, dovrebbe avviare consultazioni con la Cpi ai fini di un trasferimento dell'*ex première dame* all'Aja. In questo contesto, si potrebbe convenire che il periodo di reclusione nel centro detentivo della Corte sia conteggiato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta a livello nazionale. Peraltro, la detenzione all'Aja sarebbe quasi certamente più rispettosa degli *standard* in materia di diritti umani di quella in Costa d'Avorio.

Se invece la Costa d'Avorio decidesse di non conformarsi alla richiesta di arresto e consegna di Simone Gbagbo, potrebbe trovare applicazione l'art. 87, par. 7, dello Statuto, il quale prevede che, se uno Stato parte non aderisce a una richiesta di cooperazione della CPI, impedendole così di esercitare i suoi poteri e le sue funzioni secondo lo Statuto, la Corte può investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, se vi è stato un *referral* da parte di quest'ultimo. Dunque, della questione della consegna della Gbagbo alla CPI potrebbe essere investita l'Assemblea degli Stati parti, mentre l'opzione di sottoporla al Consiglio di Sicurezza sarebbe esclusa, avendo il Procuratore iniziato le indagini sulla situazione in Costa d'Avorio *proprio motu*.

CHIARA ALTAFIN